



## **SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO**

DETERMINAZIONE N. 7 /C DEL (data di protocollazione del provvedimento)

**OGGETTO: “ONE APP S.R.L.” C.F./R.I. 07401380725 - Cancellazione d’Ufficio dalla Sezione Speciale delle PMI Innovative per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia ai sensi dell’art. 40 del Decreto-Legge 16 Luglio 2020,n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120 – Iscrizione nel Registro delle Imprese.**

### **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la Deliberazione n. 51 del 29.06.2021 con la quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;



- Premesso che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, *“per piccole e medie imprese innovative”, di seguito “PMI innovative”, si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa...”* che possiedono i requisiti previsti dalle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art.4 comma 1 del summenzionato decreto;
- Considerato che ai sensi dell'art.4, comma 2, della citata normativa: *“presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte”*;
- Preso atto che ai sensi del comma 6 del citato articolo è previsto che *“entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese”* ;
- Preso atto della norma emergenziale di cui all'art. 106 comma 1 del D.L. 18 del 17/03/2020 (decreto Cura Italia ), convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, con la quale è stato stabilito che *“in deroga a quanto previsto dagli art. 2364, secondo comma, e art. 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”*;
- Rilevato, pertanto, che tutte le PMI innovative erano tenute a depositare entro il 2 agosto 2021 presso l'Ufficio del registro delle imprese l'attestazione relativa al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, della norma sopra richiamata;



- Visto il comma 7 del predetto articolo, come modificato dall'art. 40 del D.L. 76 /2020 (convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020) che stabilisce che: *"Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6 "*;
- Vista la Circolare n. 3696/c del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017 che ha regolamentato la disciplina dei controlli di competenza degli Uffici del Registro delle Imprese, sia in sede di iscrizione delle imprese nell'apposita sezione speciale, che durante la loro permanenza nella sezione;
- Vista la Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla condotta cui gli enti camerali devono attenersi in relazione a quanto prescritto dall'art.4, comma 7 del D.L. 3/2015, così come modificato dal richiamato D.L. n. 76/2020, i cui principi ai quali devono attenersi risultano essere stati confermati anche per l'anno 2021 dal medesimo Dicastero con la Lettera-Circolare protocollata in data 30 settembre 2021 al n.ro U/0278980;
- Vista la segnalazione informativa trasmessa dal Registro delle Imprese di Bari all'impresa interessata tramite PEC in data 10 dicembre 2021, prot. n. 84047, con la quale è stata evidenziata la circostanza dell'omesso adempimento pubblicitario richiamato dalle norme sopra indicate e la possibilità di sanarlo attraverso la predisposizione e l'inoltro di un'istanza telematica al Registro delle Imprese secondo la procedura prevista per la Comunicazione Unica;



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI



- Valutato che attraverso questa comunicazione la società coinvolta è stata invitata ad inoltrare eventuali controdeduzioni ovvero a presentare volontariamente apposita domanda di cancellazione dalla sezione speciale “PMI Innovative” attraverso la predisposizione e l'inoltro di un'istanza telematica al Registro delle Imprese;
- Preso atto, altresì, che la suindicata comunicazione specificava che, decorso senza alcun riscontro il termine assegnato dall'Ufficio, il Conservatore del Registro delle Imprese avrebbe provveduto con propria determinazione all'iscrizione della cancellazione d'ufficio dalla Sezione Speciale “PMI Innovative” della società;
- Ritenuto necessario attendere l'esito del giudizio instaurato dalla società dinanzi al Giudice del Registro delle Imprese c/o il Tribunale di Bari (RG n. 399/2022) avverso il provvedimento di rifiuto, adottato dal sottoscritto, dell'istanza avente ad oggetto il richiamato adempimento pubblicitario;
- Preso atto della decisione del Giudice del Registro delle Imprese, adottata in data 25/02/2022, che nel rigettare il ricorso proposto confermava il provvedimento opposto;
- Rilevato pertanto che, a tutt'oggi, la società non ha provveduto ed effettuare il deposito avente ad oggetto la presentazione dell'attestazione di conferma annuale dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015, e s.m.i.;
- Considerato che la cancellazione prevista dall'art. 4, comma 7 del D.L. n. 3/2015, convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33 e s.m.i. si traduce in un'iscrizione, determinando la rimozione dell'impresa dalla predetta Sezione Speciale, fermo restando l'iscrizione della medesima nella sezione ordinaria del registro delle imprese;



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI



- Rilevato che tra i compiti affidati al Dirigente del Settore Anagrafico Certificativo rientri quello di adottare il provvedimento *de quo*;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. “Segreteria del Conservatore”, Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Ritenuto necessario procedere

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

**1) l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione, dalla Sezione Speciale delle “ PMI Innovative” del Registro delle Imprese di Bari, della società “ONE APP S.R.L.” C.F./R.I. 07401380725 , permanendo l'iscrizione della stessa nella Sezione Ordinaria.**

**2) dispone che la relativa trascrizione sia effettuata a cura del Servizio preposto sulla posizione R.E.A. 554765 e che questo provvedimento sia comunicato al domicilio digitale della società, risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese, ovvero, nel caso quest'ultimo risulti irregolare o non iscritto, tramite il servizio postale ordinario, all'indirizzo della sede legale della società.**

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro otto (8) giorni dalla ricezione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 2189 del Codice Civile.

II CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

*(Avv. Angelo Raffaele CAFORIO)*

***Firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs.***